



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

del Tribunale di V E N E Z I A

dr.ssa Paola Ferretti

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro R.G. n. [redacted] promossa con ricorso del [redacted]

da: [redacted]

ricorrente



Elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresentano e difendono per mandato a margine del ricorso.

contro [redacted]

resistente

Rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] per procura generale alle liti nr. Rep.77778/19476 del 2011 Notaio [redacted] di Roma.

IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito nr. 419 2014 00021656 68

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente, premesso che l'avviso di addebito di cui all'oggetto è conseguente alla notifica di verbale unico di accertamento con il quale [redacted] facendo riferimento al processo verbale di contestazione della GdF 19.5.11, contestava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dalla società con il sig. [redacted] nel periodo 1.12.08-31.8.10 ed addebitava la relativa contribuzione dovuta alla Gestione Aziende, impugna la legittimità dell'avviso negando essere mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato con il [redacted] ed affermando che egli svolse - in forza di contratto d'opera dell'1.3.02 e successivi rinnovi fino alla scadenza del 2012 - solo attività di consulenza essendo in possesso di specifiche competenze nel settore nautico e, in specifico, attività di coordinamento della darsena (supervisione della cantieristica e della carpenteria nautica) e di sviluppo di attività ulteriori rispetto a quelle già svolte (quali brokeraggio nautico, corsi per il conseguimento della patente nautica) in totale



autonomia senza alcun vincolo di subordinazione dietro compenso annuale prestabilito oltre ad una percentuale commisurata ai risultati raggiunti nelle diverse attività; precisa che il rapporto, instaurato quale collaborazione coordinata e continuativa, ben poteva continuare come tale fino alla scadenza senza alcuna applicazione del d.lgs 276/03 (relativamente al dovere di ricondurre le collaborazioni coordinate ad un progetto) e della l. 92/12 (relativamente alla presunzione di subordinazione delle co.co.co e co.co.pro ove l'attività sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti) in quanto norme successive.

Deduce poi che l' [REDACTED] si è limitato a riportarsi pedissequamente al processo verbale della GdF senza compiere alcuna ulteriore attività istruttoria e che ha erroneamente valutato gli elementi tipici del lavoro subordinato (soggezione ad ordini e direttive, al potere disciplinare, obbligo di orario, etc.) nella specie tutti insussistenti.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e, in subordine, detrarsi dall'importo eventualmente dovuto i contributi versati in favore del lavoratore.

L' [REDACTED] si è opposto all'accoglimento della domanda evidenziando che il [REDACTED] prestò la propria attività avvalendosi dei locali e degli strumenti messi a disposizione dalla società opponente, che egli organizzava e dirigeva i dipendenti assunti dalla società nonché il disbrigo di pratiche amministrative ed osservava un preciso orario di lavoro giornaliero così da essere inserito nel ciclo produttivo aziendale. Ha anche sottolineato che l'originario contratto d'opera stipulato tra le parti aveva scadenza 28.2.03 e che successivamente a tale scadenza il rapporto non poteva più essere ricondotto ad una collaborazione coordinata dovendo invece essere ricondotto ad un progetto.

La causa è stata istruita con la escussione di testimoni e l'acquisizione del processo verbale di contestazione 19.S.11 della GdF e decisa all'udienza del 25.11.15.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla istruttoria svolta non emerge infatti la prova che il sig. [REDACTED] abbia lavorato con i caratteri della subordinazione alle dipendenze della società [REDACTED].

Preliminarmente si evidenzia la infondatezza della tesi [REDACTED] secondo cui dopo l'entrata in vigore del d.lgs 276/03 non è stato più possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non non riconducendoli ad uno specifico progetto con la conseguenza che, in mancanza del progetto, il rapporto va automaticamente considerato di tipo subordinato. Ciò è infatti quantomeno dubbio a partire dalla entrata in vigore della L. 92/12 – norma inapplicabile alla fattispecie che riguarda il periodo dall'1.12.08 all'agosto 2010 – la quale, modificando l'art. 69 del d.lgs 276/03 ha introdotto la disposizione che segue: *"Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*.

Ma nella interpretazione dell'art. 69 del d.l. 276/03 nel testo vigente prima della modifica si è sostenuto anche da parte del giudicante che l'assenza di un progetto non poteva avere l'efficacia di modificare la tipologia di rapporto di lavoro da autonomo a subordinato ma solo quella di introdurre una presunzione in tal senso, presunzione passibile di prova contraria. Del resto a ben vedere anche la modifica introdotta dalla L. 92/12 – pur maggiormente incisiva (al punto che si è sostenuto che il legislatore abbia voluto disporre una sanzione a carico del datore di lavoro) – richiede comunque che il prestatore di lavoro operi "con modalità analoghe a quelle dei dipendenti di tal che in mancanza di tale analogia non parrebbe possibile considerare il rapporto come subordinato.

Pertanto, pur dandosi atto che il d.lgs 276/03 è applicabile al rapporto instaurato dalla società opponente con il [REDACTED] a partire dalla prima scadenza contrattuale successiva al 24.10.03 (data di entrata in vigore del d.lgs 276/03), deve tuttavia accertarsi se in concreto il sig. [REDACTED] abbia prestato la propria opera con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.

Come anticipato la istruttoria svolta non ha fornito elementi idonei a ritenere che il [REDACTED] operasse in favore della società con le modalità tipiche della subordinazione.

Innanzitutto non sono valorizzabili gli elementi per così dire neutri ovvero compatibili con un'attività di collaborazione che per la sua natura ed oggetto richieda un coordinamento con il committente. Tali elementi neutri sono la modalità di corresponsione del compenso, la continuità della prestazione, l'esclusività, un generico coordinamento esplicito in direttive generali, l'utilizzo di locali e strumenti del committente.

E' noto infatti che la subordinazione consiste nella soggezione del prestatore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, potere che si esplica attraverso ordini (più o meno specifici a seconda che l'attività sia di tipo esecutivo o concettuale o di tipo direttivo), attraverso il controllo dell'attività prestata e attraverso la l'esercizio del potere disciplinare.

Nella specie il [REDACTED] risulta avere svolto attività di consulenza tecnica sia in ordine ad interventi strutturale eseguiti nella darsena gestita dalla società sia in ordine a manutenzioni straordinarie richieste dai clienti sulle proprie imbarcazioni al fine di preventivazione dei lavori sia in ordine alle indicazioni sulla migliore tecnica per la esecuzione di tali lavori (cfr dich. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]).

In alcun modo è emerso dall'istruttoria svolta che il [REDACTED] ricevesse ordini dalla società ed anzi sia il [REDACTED] che il teste [REDACTED] hanno riferito che il primo partecipava alle riunioni dei consigli di amministrazione per fornire la consulenza tecnica "in diretta". E' d'altra parte ovvio che le decisioni sulle innovazioni e sulla sistemazione della darsena venissero assunte dall'organo decisionale della società e che il [REDACTED] dovesse ad esse attenersi ma ciò rientra nel generale concetto di coordinamento.



Parimenti non è emerso in alcun modo che l'attività prestata dal [REDACTED] venisse in qualche modo controllata in corso di esecuzione – come del resto è presumibile dal carattere prettamente tecnico e specialistico dell'attività – né che venisse esercitato un potere disciplinare.

Quanto poi agli indici di subordinazione valorizzati dalla difesa dell'Istituto si osserva, quanto all'orario di lavoro, che i testi hanno riferito di una presenza del [REDACTED] presso la darsena irregolare, in alcuni periodi più assidua ed in altri meno, dell'assenza di un orario fisso, del suo allontanarsi dalla darsena senza alcun preavviso né autorizzazione (cfr t. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]; quanto all'utilizzo di un ufficio dedicato, i testi hanno riferito concordemente che il [REDACTED] non aveva un proprio personale ufficio ma si "appoggiava" ad una scrivania libera; quanto al fatto che il [REDACTED] impartisse ordini al personale dipendente della società, la circostanza è stata smentita dal teste [REDACTED] che ha riferito che gli ordini di servizio per i dipendenti erano predisposti dall'Ufficio e confermata dal teste [REDACTED] che ha riferito di ricevere gli ordini esecutivi dal suo capo-settore [REDACTED]. Data poi la natura tecnica della consulenza fornita dal [REDACTED], è ovvio che egli fornisse agli operai che eseguivano le manutenzioni straordinarie delle imbarcazioni o la ristrutturazione della darsena le indicazioni tecniche necessarie ad una buona esecuzione del lavoro, indicazioni che sono pertanto compatibili con una attività collaborativa autonoma.

Si deve pertanto concludere per la inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente e il sig. [REDACTED] e conseguentemente per l'annullamento dell'avviso di addebito in oggetto.

Le spese di patrocinio, liquidate come in dispositivo, sono a carico [REDACTED]

P.Q.M

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così' provvede:



Sentenza n. [redacted] pubbl. il 25/11/2015
RG n. [redacted]

Annulla l'avviso di addebito impugnato e pone le spese di causa, liquidate in € 3800 oltre accessori a
carico [redacted]

VENEZIA, 25 novembre 2015

IL GIUDICE